



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 327/2019

Roma, 17 gennaio 2019

Circolare 2/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: iter di trattamento delle richieste di rimborso del premio assicurativo indirizzate agli Ordini relative alla polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale.

Gentili Presidenti,

la presente comunicazione è volta a fornire indicazioni per la gestione uniforme da parte degli Ordini territoriali dell'iter di trattamento delle richieste di rimborso del premio assicurativo **per l'anno 2018** relative alla polizza collettiva stipulata dalla scrivente, in linea con le recenti sentenze del TAR Piemonte, nn. 15 e 16 del 3 gennaio 2019.

Si rammenta che le predette sentenze hanno confermato:

- l'obbligo assicurativo in capo ai TTSSRM;
- la validità ed efficacia della polizza in essere;
- la efficacia dei versamenti del contributo di iscrizione all'albo comprensivo della quota del premio assicurativo al fine di godere della copertura assicurativa;
- l'obbligo di verifica da parte degli Ordini del rispetto dell'obbligo assicurativo da parte degli iscritti.

Secondo le sentenze, tutti gli iscritti che sulla polizza collettiva hanno manifestato la *“volontà, espressa o tacita, (...) di aderire alla stipulazione in proprio favore, accettandone anche i vincoli e gli oneri economici”* ... *“continueranno a beneficiare delle coperture dell'assicurazione e di cui hanno sostenuto il costo all'interno della tassa annuale di iscrizione”*.

Secondo le sentenze, invece, possono essere svincolati dal *“pagamento della voce di costo per l'assicurazione professionale”* esclusivamente gli iscritti all'Ordine che hanno chiaramente espresso la volontà di non volere beneficiare della polizza professionale collettiva.

Alla luce di quanto sopra, le richieste di rimborso della quota del contributo annuo di iscrizione all'albo relativa al premio assicurativo (30 euro), potranno essere accolte, relativamente all'anno 2018, esclusivamente nei confronti di **quegli iscritti che, nel corso del 2018, abbiano chiaramente espresso la volontà di non volere beneficiare della polizza professionale collettiva.**

Si tratta in sostanza delle seguenti categorie:

- ricorrenti al TAR Piemonte, al TAR Lazio o dinanzi alle Commissioni Tributarie;
- coloro che abbiano formalizzato per iscritto, via raccomandata, pec o posta elettronica, comunicazioni nelle quali abbiano espresso la loro volontà di non aderire alla polizza collettiva (a prescindere dal pagamento del relativo premio o meno).

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492
Sito Internet: www.tsrsm.org
Posta elettronica: federazione@tsrm.org PEC: federazione@pec.tsrsm.org





**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Non è invece sufficiente, al fine di ottenere il rimborso, il solo voto contrario espresso dall'iscritto, in occasione della assemblea dell'Ordine, circa la approvazione della adesione al sistema di protezione e alla polizza collettiva, poiché tale voto non è necessariamente collegato alla volontà di non voler beneficiare della polizza collettiva.

Si precisa che, una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, il rimborso del premio di 30 euro in favore dell'iscritto verrà anticipato dalla Federazione, salvo regolazione con la compagnia assicurativa.

Per quanto concerne l'anno 2019, la Federazione sta ponendo in essere le procedure necessarie affinché tutti gli iscritti possano esprimere individualmente la loro volontà circa la adesione alla polizza collettiva ovvero dichiarare e documentare il possesso di autonoma copertura assicurativa idonea e adeguata.

Come precisato nelle sentenze nn. 15 e 16 del 3 gennaio 2019 del TAR Piemonte, si rammenta che:

- è previsto l'obbligo del singolo professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (art. 3, comma 5 lett. e) D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148); e analogo obbligo è ribadito, con specifico riferimento agli esercenti professioni sanitarie e con oneri a loro carico, dall'art. 10 commi 2 e 3 L. n. 24/2017;
- sempre con riferimento al settore sanitario, è altresì previsto l'obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di dotarsi di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera e per i danni cagionati a terzi dal proprio personale (art. 10 comma 1 L. n. 24/2017).

Fermo restando quanto sopra indicato, la scrivente Federazione rimane disponibile per verificare e/o accompagnare le attività di vostra competenza, ove richiesto.

Cordiali saluti.

Il Tesoriere
Teresa Calandra

Il Segretario
Barbara Pelos

Il Presidente
Alessandro Beux